

**Rapporto esplicativo  
sulla revisione parziale dell'ordinanza concernente  
l'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni**

11 settembre 2013

---

## **Inhalt**

- 1       Contesto
- 2       Valutare le esigenze in termini di valore aggiunto secondo criteri di valutazione
- 2.1     Situazione iniziale
- 2.2     Regolamentazione proposta
- 2.3     Rapporto con gli obiettivi e i principi alla base della politica dell'ASRE
- 2.4     Confronto con le offerte disponibili in altri Paesi
- 3       Saggi di garanzia
- 3.1     Situazione iniziale
- 3.2     Assicurazione del credito fornitore
- 3.3     Assicurazione del credito di fabbricazione
- 3.4     Garanzia su bond
- 4       Adeguamenti formali derivanti dalla proposta di modifica della LARE
- 4.1     Riassicurazione
- 4.2     Aspetti formali

Ordinanza concernente l'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (*progetto*)

## 1 Contesto

La revisione parziale dell'ordinanza concernente l'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (OARE), oggetto della proposta, rientra in un pacchetto di misure volte a garantire che l'ASRE possa continuare a sostenere efficacemente anche in futuro la competitività del settore svizzero delle esportazioni. Le misure che richiedono una modifica della legge federale concernente l'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (LARE) vengono approfondite nel relativo rapporto esplicativo, che contiene anche una panoramica del contesto in cui s'iscrive la proposta di revisione (n. 1.1). Il presente rapporto esplicativo si concentra invece sulle misure concernenti la modifica dell'ordinanza di seguito elencate:

- a) valutare le esigenze in termini di valore aggiunto secondo criteri di valutazione (art. 3 cpv. 2);
- b) aumentare il saggio di garanzia per l'assicurazione del credito fornitore e stabilire i tassi massimi di copertura e di garanzia per l'assicurazione del credito di fabbricazione e per la garanzia su bond (art. 4).

La proposta di modifica della LARE richiede altresì alcuni adeguamenti formali dell'OARE.

## 2 Valutare le esigenze in termini di valore aggiunto secondo criteri di valutazione

### 2.1 Situazione iniziale

L'ASRE può essere stipulata se l'esportazione concerne la fornitura di merci e di servizi di origine svizzera o incorpora una quota adeguata di valore aggiunto svizzero (art. 13 cpv. 1 lett. b LARE). Secondo la normativa vigente, la quota di valore aggiunto svizzero è adeguata se è pari almeno al 50 per cento. Se essa è inferiore, in casi eccezionali e su domanda motivata l'ASRE può stipulare comunque un'assicurazione (art. 3 cpv. 2 OARE).

La Svizzera è un'economia caratterizzata da profonde interconnessioni a livello internazionale. Rispetto ad altri Paesi, il settore industriale è molto sviluppato. Anche quest'ultimo mostra un'internazionalizzazione molto accentuata e in crescita, soprattutto per quanto concerne i processi di creazione di valore aggiunto. Tale fenomeno determina la formazione di cluster industriali su scala internazionale e aumenta il rapporto di dipendenza delle imprese con i partner e i fornitori esteri.

Le imprese esportatrici svizzere non possono sottrarsi a questa evoluzione. Per restare competitive sul mercato, molte di queste imprese devono sviluppare la propria produzione all'estero e sono altresì costrette a fabbricare all'estero componenti o elementi d'installazioni troppo costosi da produrre in Svizzera o a procurarseli presso fornitori esteri. Le esperienze finora maturate dimostrano che tali imprese riescono così a salvaguardare e a mantenere in Svizzera posti di lavoro particolarmente qualificati e ad alto valore aggiunto necessari per la produzione di componenti essenziali nel campo della ricerca e dello sviluppo nonché della gestione di progetti e dell'ingegneria.

Questa tendenza non è un fenomeno nuovo, come dimostra il fatto che già la vecchia ordinanza GRE prevedeva in casi eccezionali la possibilità di derogare alla regola del 50 per cento di valore aggiunto, e si è affermata in modo sempre più definito.

La percentuale di operazioni di esportazione con una quota di valore aggiunto svizzero è in costante e netta diminuzione dal 2005, come evidenziato dalla tabella seguente.

Tabella: percentuale delle singole operazioni<sup>1</sup> che comprendono una percentuale di fornitura estera superiore al 50 per cento in % del numero complessivo di nuove operazioni per ogni anno.

2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
2 %	2 %	6 %	5 %	9 %	10 %	10 %	11 %	13 %	16 %

<sup>1</sup> Senza operazioni assicurate a titolo globale; più del 90 per cento delle singole operazioni riguardano il settore MEM.

Dal 2003, anno in cui le eccezioni erano ancora molto contenute (2% delle operazioni assicurate), la percentuale di operazioni con una quota di valore aggiunto svizzero inferiore al 50 per cento è cresciuta in modo netto fino al 2012. Tale tendenza è destinata a essere confermata anche in futuro per effetto dell'integrazione economica delle catene specializzate di valore aggiunto. La tabella non comprende le operazioni significative per numero e valore coperte dall'assicurazione globale di scienzeindustrie, per la quale una quota di valore aggiunto inferiore al 50 per cento veniva considerata come eccezione debitamente motivata già ai tempi della GRE.

La regolamentazione attuale è concepita come deroga per casi particolari difficilmente classificabili, che non adempiono all'esigenza della quota minima di valore aggiunto svizzero del 50 per cento, ma sono ritenuti degni di sostegno. Per rispondere, in un contesto di crescente internazionalizzazione, alle necessità di assicurazione del settore svizzero delle esportazioni nei termini previsti dalla legge, l'ASRE ha applicato questa regolamentazione in un ambito più ampio rispetto a quello dei casi particolari, definendo a tal fine diversi gruppi di casi. Nella sua valutazione generale dell'ASRE all'inizio del 2010, Ernst & Young ha affermato che l'efficacia dell'ASRE per il settore svizzero delle esportazioni potrà essere migliorata solo se le esigenze in termini di quota di valore aggiunto svizzero terranno sempre più in considerazione la crescente internazionalizzazione del settore svizzero delle esportazioni. Il numero di operazioni con una quota di valore aggiunto svizzero inferiore al 50 per cento continuerà ad aumentare. In virtù di tale considerazione, la clausola derogatoria generica non corrisponde più alla realtà attuale del settore delle esportazioni e si rivela non più adeguata a livello legislativo.

## 2.2 Regolamentazione proposta

La nuova regolamentazione proposta intende sostituire la clausola derogatoria per le esportazioni con una quota di valore aggiunto svizzero inferiore al 50 per cento con una disposizione che in futuro consenta di basare la concessione di eccezioni su una lista di criteri di valutazione. Tale provvedimento permetterà altresì di aumentare la trasparenza delle disposizioni ASRE per le imprese esportatrici e di rendere le decisioni più chiare e comprensibili.

In virtù degli sviluppi già analizzati e delle esperienze pratiche, i criteri di valutazione possibili sono in particolare quelli indicati di seguito.

- a) Adeguatezza del rapporto tra il valore aggiunto svizzero e il rischio effettivamente assunto (art. 3 cpv. 2 lett. a e b progetto OARE).

Il rischio effettivo assunto dall'ASRE corrisponde al valore della commessa d'esportazione una volta dedotti i rischi non assicurati dall'ASRE (art. 3 cpv. 2 lett. a progetto OARE). In particolare, l'ASRE non assume rischi per pagamenti non coperti da assicurazioni per garanzia contrattuale dell'ASRE, per l'aliquota percentuale di competenza dello stipulante e per la parte coperta da una riassicurazione. Non sarà dunque l'intero valore della commessa d'esportazione, bensì solo questa differenza corrispondente al rischio residuo per l'ASRE, a essere messa in relazione con il valore aggiunto svizzero. Allo stesso modo, nel caso di un'assicurazione del rischio di fabbricazione isolata, il valore aggiunto svizzero sarà calcolato sui costi di produzione assicurati e non sul valore della commessa d'esportazione (art. 3 cpv. 2 lett. b progetto OARE).

- b) La natura e l'importanza del valore aggiunto svizzero prodotto in relazione alle prestazioni indispensabili ai fini di un buon esito dell'esportazione (art. 3 cpv. 2 lett. c progetto OARE).

L'ASRE deve poter assicurare esportazioni nelle quali le prestazioni indispensabili al loro buon esito provengano dalla Svizzera. In tale definizione rientrano i casi in cui l'esportatore sviluppa e fabbrica il nucleo tecnologico del proprio prodotto d'esportazione (componenti essenziali) o altri elementi che necessitano di know-how in Svizzera, ma fa produrre gli ele-

menti che richiedono meno know-how in impianti produttivi, talvolta di sua proprietà, in altri Paesi. Secondo l'esperienza si tratta spesso di casi in cui l'esportazione richiede prestazioni individuali che non possono più essere utilizzate per altre operazioni. È il caso ad esempio di prestazioni negli ambiti dell'ingegneria, della pianificazione o di determinati servizi. Si è in presenza di un criterio di qualificazione anche se il prodotto d'esportazione è stato sviluppato in Svizzera, o l'esportatore svolge in Svizzera fasi di ricerca e sviluppo importanti per la propria impresa, che confluiscono nel prodotto d'esportazione. In virtù dell'importanza della Svizzera come polo intellettuale, l'assicurazione di un'operazione si rivela giustificata se il prodotto d'esportazione viene fabbricato all'estero, generalmente in fabbriche di proprietà dell'esportatore, ma l'esportatore continua a concentrare il know-how in Svizzera.

- c) L'importanza della quota di valore aggiunto svizzero in rapporto alla cifra d'affari complessiva derivante da esportazioni in un determinato lasso di tempo (art. 3 cpv. 2 lett. d progetto OARE)

Questo criterio permette di accordare un'assicurazione a un esportatore se l'operazione per cui è stata richiesta direttamente la copertura ha una quota ridotta di valore aggiunto svizzero, ma il complesso delle esportazioni comporta in media una quota adeguata di valore aggiunto svizzero. Ciò in virtù del fatto che, globalmente, questi esportatori danno un contributo positivo al mercato del lavoro svizzero.

- d) Assicurazioni globali e accordi quadro (art. 3 cpv. 2 lett. e progetto OARE).

I criteri di cui all'articolo 3 capoverso 2 lettere a-c ed f progetto OARE sono di norma applicabili a singole operazioni e vengono integrati da assicurazioni globali e accordi quadro<sup>2</sup>: nell'ambito di un'assicurazione globale o di un accordo quadro anche un'operazione che presenta un rapporto di entità ridotta tra valore aggiunto e rischio può essere sempre assicurata, a patto che soddisfi i criteri dell'assicurazione globale o dell'accordo quadro. Sia l'assicurazione globale sia l'accordo quadro prevedono la definizione a priori della quota minima di valore aggiunto medio che le esportazioni assicurate devono raggiungere in un determinato arco di tempo.

Questa soluzione tiene conto, da un lato, delle necessità in materia di assicurazione del settore chimico-farmaceutico, che ad oggi ricorre all'assicurazione globale. In tale settore infatti le operazioni singole comportano spesso un rapporto esiguo tra valore aggiunto e rischio, ma queste aziende mantengono spesso, oltre agli impianti produttivi, anche importanti divisioni di ricerca e sviluppo con un numero elevato di posti di lavoro qualificati in Svizzera. Dall'altro lato gli accordi quadro svolgono la funzione di sostenere soprattutto operazioni di esportatori svizzeri dell'industria metalmeccanica (settore MEM), che hanno avviato impianti produttivi all'estero per conservare la propria competitività. Questi esportatori, esportando i loro prodotti di alta gamma, raggiungono ancora una quota elevata di valore aggiunto svizzero. Per garantire la propria competitività in determinati mercati, commercializzano tuttavia anche prodotti di qualità media o bassa, fabbricati all'estero e venduti attraverso la società svizzera. Tali operazioni devono poter essere assicurate tenendo conto di una quota media di valore aggiunto svizzero.

- e) Esportazione di prodotti di nuova concezione o apertura a nuovi mercati grazie all'esportazione (art. 3 cpv. 2 lett. f progetto OARE).

Lo sviluppo e la vendita di prodotti di nuova concezione e l'apertura a nuovi mercati preparano l'economia di esportazione svizzera ad affrontare le sfide del futuro. Tale proposito è in

---

<sup>2</sup> Convenzione tra l'ASRE e l'esportatore in merito alla quota minima di valore aggiunto svizzero che le esportazioni devono raggiungere in media in un determinato periodo di tempo.

linea con gli obiettivi dell'ASRE, vale a dire la creazione e il mantenimento di posti di lavoro e la promozione della piazza economica svizzera, ed è conforme alla politica svizzera in materia di esportazioni. Può trattarsi ad esempio di casi in cui l'ASRE sostiene l'esportazione di tecnologie ecologiche e innovative oppure di situazioni in cui l'esportatore svizzero inizia a conquistare nuovi mercati di destinazione vendendo dapprima una linea di prodotti più semplice con un valore aggiunto svizzero ridotto nell'intento di preparare il nuovo mercato a ricevere prodotti più pregiati con una quota di valore aggiunto svizzero maggiore.

Affinché l'ASRE possa tenere in debito conto l'evoluzione delle condizioni dell'economia di esportazione, la lista dei criteri non è fissa ma formulata a titolo esemplificativo. Entro certi limiti l'ASRE può introdurre nella sua pratica altri criteri oggettivi di valutazione da essa ritenuti pertinenti. Nell'ambito di tale valutazione può rifiutare la copertura assicurativa se stima ad esempio che il rischio legato al progetto o ai Paesi assicurati dall'ASRE sia troppo elevato in rapporto a una quota di valore aggiunto svizzero troppo ridotta.

La proposta mira a definire una tipologia di criteri da applicare in sede di valutazione della copertura di esportazioni con una quota di valore aggiunto svizzero inferiore al 50 per cento. In tal modo si tiene conto anche della prassi attuale dell'ASRE, che interpreta in modo abbastanza ampio la clausola derogatoria in virtù della crescente internazionalizzazione del valore aggiunto e delle esigenze dell'economia svizzera di esportazione.

È fatta salva la facoltà dell'ASRE di prevedere un supplemento del premio nel caso in cui la quota di valore aggiunto svizzero sia ridotta<sup>3</sup>.

### 2.3 Rapporto con gli obiettivi e i principi alla base della politica dell'ASRE

Le modifiche proposte hanno lo scopo di consentire all'ASRE di continuare a offrire prestazioni competitive a livello internazionale. Tale proposito è in linea con gli obiettivi dell'ASRE, vale a dire contribuire alla creazione e al mantenimento di posti di lavoro e alla promozione della piazza economica svizzera facilitando la partecipazione dell'economia di esportazione alla concorrenza internazionale (art. 5 e art. 6 cpv. 1 lett. e LARE). Nel contempo l'ASRE resta legata al principio della sussidiarietà. Anche nell'ambito della modifica proposta, offre dunque le proprie prestazioni unicamente nei settori non coperti dal mercato e integra quindi l'offerta dell'economia privata (art. 6 cpv. 1 lett. d LARE) senza porsi in concorrenza con quest'ultima.

### 2.4 Confronto con le offerte disponibili in altri Paesi

Il concetto del valore aggiunto e quello dell'interesse nazionale sono i due regimi in uso a livello internazionale. Il concetto di valore aggiunto richiede sempre una quota minima di valore aggiunto nazionale. Le operazioni che non raggiungono tale quota possono essere tuttavia assicurate applicando un certo margine in sede di valutazione. Nel caso dell'interesse nazionale, la percentuale minima di valore aggiunto decade e il potenziale di copertura dell'operazione viene valutato solo sulla base di criteri molto ampi e generali.

Oltre alla Svizzera, applicano il concetto di valore aggiunto anche Germania, Francia, Austria, Paesi Bassi, Finlandia e Canada. La quota minima di valore aggiunto richiesta varia in modo significativo da

---

<sup>3</sup> La competenza è affidata al consiglio d'amministrazione dell'ASRE, la cui decisione viene approvata dal Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca dopo aver sentito il Dipartimento federale delle finanze (art. 24 cpv. 3 lett. g LARE in combinato disposto con l'art. 16 cpv. 3 OARE).

Paese a Paese. Inoltre, tutti i Paesi hanno mitigato il concetto di valore aggiunto concedendo margini di valutazione o clausole derogatorie. In tale ambito ciascun Paese si rifà alle esigenze della propria economia di esportazione.

Il concetto dell'interesse nazionale è invece impiegato in particolare in Italia, Danimarca, Svezia, Norvegia e Lussemburgo. L'assicurazione belga contro i rischi delle esportazioni prevede infine una combinazione dei due concetti.

Il confronto internazionale dimostra che le esigenze in termini di rapporto nazionale delle assicurazioni contro i rischi delle esportazioni delle piccole realtà economiche tendono a essere più tolleranti e flessibili di quelle dei Paesi più grandi. Il motivo è che le piccole economie nazionali raggiungono di norma un livello di lavorazione interna inferiore e sono più dipendenti dagli scambi internazionali rispetto alle economie nazionali di maggiori dimensioni. Ciò vale anche per la Svizzera. Tuttavia, l'ASRE adotta una pratica alquanto conservatrice rispetto ad altri Paesi per quanto concerne la copertura di operazioni con una quota di valore aggiunto nazionale inferiore al 50 per cento.

### 3 Saggi di garanzia

#### 3.1 Situazione iniziale

Il saggio di garanzia è uno strumento importante per gestire gli effetti indotti dalle assicurazioni e dalle garanzie dell'ASRE.

Da una parte il saggio di garanzia evita effetti indesiderati, aumentando l'interesse dello stipulante dell'assicurazione o della garanzia attraverso una franchigia. Possibili effetti indesiderati risiedono nel rischio che la copertura assicurativa dell'ASRE influenzi negativamente il comportamento del beneficiario della copertura. Lo scopo è ad esempio di evitare che quest'ultimo rifiuti di adottare misure possibili e accettabili per prevenire un sinistro o che, una volta indennizzato, non cessi d'impegnarsi per recuperare il proprio credito. Questo obiettivo può essere conseguito facendo in modo che il beneficiario della copertura si assuma parte del rischio.

Dall'altra parte il valore del saggio di garanzia non può nemmeno essere troppo basso, in quanto ciò renderebbe la copertura dell'ASRE poco interessante per lo stipulante dell'assicurazione o per il beneficiario della garanzia e non permetterebbe di raggiungere gli obiettivi perseguiti con l'offerta dell'ASRE, vale a dire la creazione e il mantenimento di posti di lavoro e la promozione della piazza economica svizzera grazie alla semplificazione della partecipazione dell'economia di esportazione alla concorrenza internazionale (art. 5 LARE). Una franchigia troppo elevata può impedire a un esportatore di reperire un finanziamento adeguato; rende più costoso e più complesso il finanziamento dell'esportazione e rischia di penalizzare gli esportatori rispetto ai concorrenti esteri. Tali effetti risulterebbero contrari agli obiettivi di legge e renderebbero necessario contravvenire al principio della competitività alla base della politica commerciale.

Il saggio di garanzia ottimale va individuato tra questi due poli. In tale contesto spetta al Consiglio federale di stabilire con la relativa ordinanza i saggi di garanzia massimi. L'ASRE definisce invece il saggio di garanzia caso per caso, tenendo in considerazione le circostanze (p. es. presenza di rischi più elevati, esperienze con gli esportatori) e ha dunque la facoltà, di cui si avvale regolarmente, di fissare un saggio di garanzia inferiore a quello massimo, al fine di responsabilizzare l'esportatore.

#### 3.2 Assicurazione del credito fornitore

Con l'introduzione dell'OARE il Consiglio federale aveva limitato all'85 per cento il saggio di garanzia del rischio del credere per l'assicurazione del credito fornitore a debitori privati<sup>4</sup> senza garanzie bancarie o partecipazione di assicurazioni estere contro i rischi delle esportazioni. Per tutte le altre coperture e in particolare per le assicurazioni del credito acquirente (crediti che la banca finanziatrice concede all'acquirente straniero), il saggio di garanzia è pari al 95 per cento. All'epoca il Consiglio federale era partito dal presupposto che le assicurazioni del credito acquirente comportassero un rischio inferiore, tra l'altro in virtù dell'accurata verifica dell'affidabilità creditizia condotta dalla banca finanziatrice. È per tale ragione che la proposta di eliminazione del limite dell'85 per cento del saggio di garanzia riguarda solo l'assicurazione del credito fornitore, prodotto standard dell'ASRE.

L'ASRE effettua comunque nella pratica una verifica dell'affidabilità creditizia del debitore, senza tuttavia operare una distinzione tra i vari tipi di assicurazione (assicurazione del credito fornitore o del credito acquirente). Una valutazione dei modelli di credito e di rating dell'ASRE condotta nel febbraio 2013 dalla società di consulenza PricewaterhouseCoopers ha stabilito che i modelli dell'ASRE sono adeguati. Nel caso, peraltro frequente, di cessione dell'assicurazione del credito fornitore all'istituto di credito, anche quest'ultimo effettua una simile verifica. Nel quadro delle misure adottate per contrastare la crisi finanziaria, il Consiglio federale ha aumentato anche il saggio di garanzia del rischio del credere per le assicurazioni del credito senza garanzie al 95 per cento in via provvisoria, prima fino al 2011 e poi fino al 31 dicembre 2015 (RU 2009 1625 e RU 2011 4601).

Un saggio di garanzia inferiore per l'assicurazione di crediti del fornitore senza garanzie comporta che gli istituti di credito concedano agli esportatori un credito limitato all'ammontare del saggio di garanzia dell'assicurazione del credito fornitore oppure che richiedano un premio relativamente elevato per il rischio residuo non assicurato dall'ASRE (franchigia). Tale circostanza penalizza soprattutto gli esportatori che eseguono operazioni di piccole dimensioni, non finanziate dagli istituti di credito. Per motivi di costi infatti (costi per l'analisi del credito e spese di transazione), le banche che finanziano le esportazioni concedono crediti acquirenti di norma a partire da un valore di fornitura di circa 750 000 CHF, con valori spesso nettamente superiori a seconda della banca e del cliente.

La proposta di modifica dell'articolo 4 capoverso 2 OARE ha lo scopo di eliminare nella pratica una penalizzazione ingiustificata nell'assicurazione delle esportazioni di portata media o ridotta. L'ASRE ha così la possibilità di adeguare la propria offerta a quella dei Paesi con cui l'economia svizzera di esportazione si pone in concorrenza diretta. In tali Paesi la copertura raggiunge generalmente il 95 per cento e arriva addirittura al 98 per cento nel caso del Belgio. La modifica proposta non comporta effetti indesiderati diversi da quelli di altre assicurazioni dell'ASRE che già prevedono una copertura massima del 95 per cento. Inoltre, la modifica non persegue un aumento della quantità delle operazioni assicurate e non mette a rischio la capacità di autofinanziamento dell'ASRE, dal momento che i premi percepiti sono commisurati al rischio.

### 3.3 Assicurazione del credito di fabbricazione

Un saggio di garanzia massimo dell'80 per cento e dunque una franchigia minima del 20 per cento a carico dello stipulante appaiono misure in linea di principio adeguate in virtù delle considerazioni preliminari sopra esposte (cfr. n. 3.1).

Per garantire la flessibilità in singoli casi motivati, le banche dovranno avere la possibilità di acquistare, su richiesta degli esportatori, percentuali di garanzia fino al 95 per cento, quando ad esempio la banca non può rilevare la franchigia o quando richiede all'esportatore garanzie che quest'ultimo non è nella misura di fornire. L'ASRE coniuga sempre un'assicurazione del credito di fabbricazione con

---

<sup>4</sup> Nel caso di un credito fornitore, l'esportatore concede all'acquirente/ordinante estero un termine di pagamento, assumendosi dunque i rischi legati a tale termine.

un'assicurazione contro i rischi delle esportazioni e i pagamenti derivanti dalle esportazioni devono essere impiegati per rimborsare il credito di fabbricazione. Per tale ragione l'ASRE, in quanto assicurazione statale contro i rischi delle esportazioni, può accettare rischi di solvibilità più elevati rispetto alle banche, pur procedendo a una verifica accurata dell'effettiva capacità dell'esportatore di fornire la prestazione nei termini previsti dal contratto. In questo caso, l'acquirente procederà di norma al pagamento, che permetterà di rimborsare il credito di fabbricazione. Nel caso di nuovi clienti con importi ridotti la verifica della solvibilità può risultare troppo onerosa per la banca; quest'ultima può assumere più facilmente e con una verifica meno complessa un rischio residuo del 5 per cento invece di un rischio del 20 per cento. Infine, è possibile che, assumendo una copertura superiore al 95 per cento, il finanziamento possa essere ottimizzato in modo nettamente più efficace rispetto a quanto accadrebbe con una copertura all'80 per cento. La richiesta di acquisto di percentuali di garanzia va motivata.

Nello stabilire il premio per l'acquisto della copertura andrà considerato che nel singolo caso i premi sono commisurati ai rischi (art. 6 cpv. 1 lett. c LARE). Si dovrà inoltre tenere conto dei costi legati alla verifica e contrastare il fenomeno delle domande non motivate.

Se una crisi dovesse colpire l'intero settore delle esportazioni, il Consiglio federale ha inoltre la possibilità di adeguare temporaneamente il tasso di garanzia alle nuove condizioni. In questo caso, l'ASRE dovrà tenere conto della situazione al momento di stabilire l'ammontare del supplemento del premio. Con questa regolamentazione, la Svizzera propone un'offerta in termini di assicurazione pubblica simile a quella di cui beneficiano gli esportatori dei Paesi concorrenti.

### 3.4 Garanzia su bond

Le considerazioni generali sul saggio di garanzia e sulla definizione dei premi concernenti l'assicurazione del credito di fabbricazione (cfr. n. 3.1 e 3.3.) sono applicabili anche alla garanzia su bond.

Nel caso della garanzia su bond, un saggio di garanzia massimo del 90 per cento è considerato adeguato. In casi eccezionali e su richiesta motivata dell'esportatore, l'ASRE deve poter aumentare il saggio di garanzia fino all'importo totale della garanzia contrattuale. Anche per la garanzia su bond, il Consiglio federale può aumentare in via temporanea e generale il saggio di garanzia in caso di crisi (per esempio portandolo al 100%).

## 4 Adeguamenti formali derivanti dalla proposta di modifica della LARE

### 4.1 Riassicurazione

In caso di approvazione della modifica dell'articolo 7 capoverso 1 LARE (cfr. n. 1.3 del rapporto esplicativo sulla revisione parziale della legge federale concernente l'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni) l'articolo 2 OARE diventa obsoleto. La disposizione può essere abrogata senza sostituzione.

### 4.2 Aspetti formali

La proposta d'introduzione della decisione quale strumento principale per la concessione della copertura dell'ASRE rende necessario l'adeguamento formale degli articoli 10 (cpv. 1, 3 e 4), 12, 13 (titolo, cpv. 1, 2 [introduzione], 3 [seconda frase] e 4), 14 (cpv. 1), 17 (cpv. 4 prima frase) e 31 (cpv. 1 prima frase). Tali adeguamenti non comportano modifiche di ordine materiale.